

## COMMISSIONE “ RIFUGI E OPERE ALPINE ”

La definizione di rifugio data da Domenico Graziosi di Feltre, uno dei maggiori esperti CAI in materia è la seguente:

Rifugio: “ struttura ricettiva montana del CAI, dignitosa e gestita, non rientrante fra le attività alberghiere, che può offrire un primo soccorso, ospitalità e ristoro ai fruitori della montagna, accessibile normalmente solo a piedi dall’utenza, con percorso non inferiore a mezz’ora.”

Alla definizione del Graziosi si deve aggiungere che il rifugio è un bene primario delle sezioni CAI e come tale va conservato negli anni. Esso costituisce un patrimonio di notevole valore culturale affidato agli amanti della montagna. Un rifugio funzionale, ben gestito ed accogliente è il biglietto di presentazione della Sezione cui appartiene.

La Commissione “ Rifugi e Opere Alpine ” è un organo tecnico con il compito di proporre e suggerire al Consiglio Direttivo tutte quelle operazioni finalizzate alla migliore conservazione e gestione di questo patrimonio della Sezione.

La composizione della Commissione è la seguente:

Coordinatore: *Giancarlo Speranza*

Segretario: *Salvatore Perinetti ( V. Presidente della Sezione)*

Componente: *Sergio Del Grande ( Membro della Commissione Regionale)*

Componente: *Carlo Del Grande*

Componente: *Filippo Genovese*

Componente: *Sante Ianni*

Componente: *Carlo Iorio*

Componente: *Mario Marinacci*

Componente: *Vittorio Prato*

### COMMISSIONE“ Rifugi ed Opere Alpine

# r e g o l a m e n t o

(Approvato dal Consiglio Direttivo)

#### Art. 1

La Commissione sezionale nell’ambito dei compiti di propria competenza, ha funzioni consultive e di collaborazione per tutto ciò che riguarda la costituzione, la conservazione e la gestione del patrimonio “ RIFUGI ED OPERE ALPINE “ del Sodalizio.

#### Art. 2

La Commissione “ Rifugi ed Opere Alpine ” è nominata dal Consiglio Direttivo della sezione. Ne fanno parte tutti i soci che inoltrano richiesta di partecipazione alla Commissione.

Deve essere composta da almeno tre componenti, eventuali nuovi ingressi vengono autorizzati dal Consiglio Direttivo della Sezione, su proposta della Commissione.

Nel caso in cui i componenti si riducano a meno di tre, il Consiglio Direttivo della sezione ha facoltà di nominare, a sua insindacabile scelta, nuovi componenti fra i soci della sezione.

#### Art. 3

La Commissione nella sua prima seduta elegge il Coordinatore, il suo vice ed il segretario della Commissione stessa.

#### Art. 4

Il Coordinatore della Commissione e il suo vice restano in carica parallelamente al Consiglio Direttivo: La Commissione decade insieme al Consiglio Direttivo e viene rinominata ad ogni rinnovo dello stesso. La designazione del Coordinatore e del vice deve essere eseguita in presenza di almeno 2/3 dei membri e la designazione stessa può essere deliberata dalla maggioranza dei membri presenti qualora non venisse raggiunto il quorum necessario in prima istanza. Il Coordinatore non può rivestire la carica per più di due mandati consecutivi. Nella stessa seduta e con la stessa modalità viene proposta la candidatura del Referente regionale e del suo vice.

#### Art. 5

La Commissione “ Rifugi ed Opere Alpine” è un organo che, su mandato del Consiglio Direttivo, ha i seguenti compiti:

- a) formula pareri di natura tecnico-costruttiva ed economica sui progetti di costruzione, ampliamento , nuove acquisizioni, nell’ambito del territorio di propria competenza.
- b) svolge funzione ispettiva generale, nell’ambito del territorio della sezione, ai fini della migliore conservazione e gestione del patrimonio rifugi ed opere alpine;
- c) collabora con la Commissione Centrale e Regionale, alla formazione e all’aggiornamento dello schedario generale rifugi e bivacchi.
- d) Attua i programmi deliberati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

#### Art. 6

La Commissione “ Rifugi ed Opere Alpine” deve riunirsi almeno una volta al mese ed è convocata dal Coordinatore per lettera ovvero mediante avviso esposto in bacheca almeno sette giorni prima della data di convocazione, in ogni caso con l’indicazione dell’ordine del giorno. La stessa può essere convocata in seduta straordinaria dal Coordinatore qualora lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 2/3 dei membri.

Le deliberazioni della Commissione sono valide se prese a maggioranza e se presenti almeno tre membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni prese viene redatto verbale a cura del Segretario che ne rimette copia al Consiglio Direttivo della sezione.

#### Art. 7

Per le proprie spese di funzionamento la Commissione si avvale delle provvidenze che il Consiglio Direttivo destina alla Commissione stessa. Tutti i membri della Commissione hanno facoltà di promuovere qualsiasi attività legata ai rifugi ed opere alpine che abbia come obiettivo il finanziamento della Commissione stessa. Tali attività devono essere sottoposte alla Commissione e devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei membri presenti per essere poi inviate all’approvazione dl Consiglio Direttivo.

#### Art. 8

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Statuto sezionale.

